La condotta antisindacale

Monica McBritton

NOVEMBRE 2018

Art. 28 Statuto dei lavoratori

Repressione della condotta antisindacale.

- *Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.*

Quindi, sono elementi della fattispecie e della procedura (nella fase d'urgenza):

- il soggetto attivo -> il datore di lavoro (o un suo preposto)
- comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero
- sono legittimate a proporre il ricorso ex art. 28 al giudice del lavoro -> gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali
- il giudice, nei due giorni successivi
- assunte sommarie informazioni
- ordina al datore di lavoro -> la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti

Il comportamento vietato: *comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero*

- Norma di carattere teleologico. Sono vietati i comportamenti diretti a ledere i beni protetti e cioè la libertà e l'attività sindacale e il diritto di sciopero.
- Vietati comportamenti che si oppongono al conflitto, non sono vietati comportamenti di opposizione nel conflitto.
- Non rileva l'eventuale plurioffensività della condotta.
- Non rileva l'intenzionalità, ma la sua idoneità a ledere i beni protetti -> Cassazione SS.UU. n. 5295/1997

Cassazione SS.UU. n. 5295/1997

- *Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 Stat. lav. è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di **condotte tipizzate** perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), **né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite**, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.*

Le condotte antisindacale tipizzate

- **Art. 7 l. 146/1990: è condotta antisindacale la violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacati contenute nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi essenziali,**

- **Art. 47 l. 428/1990: il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, nella procedura per il trasferimento d'azienda, dell'obbligo di esame congiunto previsto costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 Stat.**

La conclusione della fase d'urgenza L'eventuale fase ordinaria

- Si conclude con un decreto immediatamente esecutivo-
- Tale efficacia esecutiva non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato successivamente
- Infatti, contro il decreto è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
- Il giudizio si svolge secondo le regole del processo del lavoro (artt. 413 e ss. c.p.c.)
- Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio d'opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 c p.

Questioni di costituzionalità ex artt. 3, 39 e 24 Cost. sulla legittimazione attiva

- C . Cost. n. 54/1974
- Per quanto concerne gli artt. 3 e 39, l'iter argomentativo è simile a quello relativo all'art. 19.
- La libertà sindacale si applica a tutte le oo.ss.
- Tuttavia la particolare incisività del ricorso rende ragionevole giustifica la selezione operata dal legislatore. Tale selezione è ragionevole e quindi non è in violazione dell'art. 3. 1 Cost.
- Non c'è nemmeno violazione dell'art. 24 perché i soggetti esclusi (anche nei casi di plurioffensività della condotta) possono agire in giudizio per mezzo degli ordinari procedimenti.

La condotta antisindacale nella pubblica amministrazione

- Le regole sono le stesse e il ricorso si svolge davanti al giudice ordinario.

Casistica

- *Laddove il contratto collettivo aziendale preveda che, nel caso di indisponibilità di idonei locali aziendali, i sindacati richiedenti debbano indicare il luogo di svolgimento di un'assemblea, è legittimo, e non configura quindi condotta antisindacale, il rifiuto dell'azienda basato sulla violazione di tale obbligo, consistente nella generica indicazione del fatto che l'assemblea si sarebbe tenuta "all'esterno dell'unità produttiva".* (Cass. 10/10/2016 n. 20319).
- *Il rifiuto del datore di lavoro di provvedere alla trattenuta in busta paga – operata con lo strumento della cessione del credito – dei contributi sindacali e al loro successivo versamento a favore delle organizzazioni sindacali individuata dai singoli lavoratori è illegittimo e costituisce condotta antisindacale.* (Cass. 17/2/2012 n. 2314)

Segue

- *È antisindacale la condotta dell'impresa, subentrata in un appalto del servizio di ristorazione, la quale tratti individualmente con i singoli lavoratori le materie che dovrebbero essere oggetto della trattativa sindacale prevista dagli artt. 346 e segg. del Ccnl Turismo e Pubblici Esercizi* (Trib. Milano 8/6/2010)
- *Integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro consistente nell'impedire l'accesso ai locali aziendali per l'esercizio delle libertà sindacali di due lavoratori iscritti al sindacato, di cui il giudice abbia in precedenza ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento loro intimato.* (Trib. Milano 28/3/2008)

Alcune questioni: l’attualità della condotta

- **L'attualità del comportamento antisindacale, quale condizione della domanda ex art. 28 legge n. 300 del 1970, non è esclusa dall'esaurirsi del singolo comportamento, atteso che la lesione dell'attività sindacale, che segna l'interesse del sindacato, permane qualora il comportamento denunciato sia suscettibile di produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale. (Corte app. Milano 16/7/2009).**
- **Ha natura antisindacale la condotta del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato, così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione. Quando sussiste un diritto delle organizzazioni sindacali di essere informate o interpellate, la violazione di tale obbligo lede un diritto del sindacato e integra un comportamento antisindacale *in re ipsa*. E l'inadempimento perdura fino a quando non sia eseguita la prestazione dovuta. (..) (Trib. Salerno 8/3/2007)**

Alcune questioni: condanna in futuro

- **La concreta possibilità che i reiterati rifiuti di concessione dell'assemblea sindacale tornino a ripetersi giustifica l'interesse del sindacato all'ottenimento di un provvedimento che imponga una regola di comportamento per il futuro (Pret. Busto Arsizio 11/9/97)**
- **Qualora la condotta antisindacale non sia meramente episodica, ma destinata a persistere nel tempo, deve essere ordinato il divieto di reiterare in futuro i medesimi comportamenti (Pret. Napoli 5/4/95)**

Alcune questioni: legittimazione attiva

- Va riconosciuta la legittimazione ad agire agli organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, né intercategoriali o aderenti a confederazioni, se il sindacato sia diffuso sul territorio nazionale, dovendosi ritenere, a tal fine, determinante lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale. Ne consegue che la stipula di un contratto collettivo nazionale, nonostante l'indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività che ne discende, non costituisce l'unico elemento significativo, né lo svolgimento di effettiva attività sindacale può essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all'intero ambito nazionale. Cass. 1/6/2015 n. 11322).
- Ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su un'ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali che rimane, comunque, un indice tipico – ma non l'unico – rilevante ai fini della individuazione del requisito della "nazionalità". (Cass. 9/6/2014 n. 128885)